



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
BRESCIA
- Il Procuratore-

PROT. N. 630/2023

Brescia, 27 settembre 2023

AI SIGNORI QUESTORI DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DEI CARABINIERI DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

AI SIGNORI COMANDANTI PROVINCIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

AI SIGNORI COMANDANTI DELLA POLIZIA LOCALE DI
BRESCIA
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

Con preghiera di inoltrare alle Polizie Locali delle rispettive province

AI RESPONSABILI DELLE ALIQUOTE DELLA SEZIONE DI POLIZIA
GIUDIZIARIA - SEDE

ALLA SEGRETERIA PENALE - SEDE

E PER CONOSCENZA

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE - SEDE

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - SEDE

AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
B R E S C I A
BERGAMO
CREMONA
MANTOVA

AI SIGNORI SOSTITUTI PROCURATORI - SEDE

**Oggetto: APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 123/2023 (C.D. DECRETO "CAIVANO")
ISTRUZIONI DELLA PROCURA PER I MINORENNI ALLE FORZE DI POLIZIA
IN RELAZIONE AD ARRESTO DI MINORENNI IN FLAGRANZA DI REATO,
FERMO E ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI FLAGRANZA.**

Il decreto legge n. 123/2023 è stato pubblicato su G.U. del 15.9.2023, ed è entrato in vigore il 16.9.2023. E' stato trasmesso al Parlamento che entro sessanta giorni dovrà decidere sulla convalida. Esso contiene una complessa normativa che incide sull'attività di molte pubbliche istituzioni.

Anche se è ben possibile che in sede di convalida il Parlamento apporti modificazioni ulteriori al testo del decreto legge, appare urgente dare indicazioni alle forze dell'ordine circa la sua attuale applicazione in materia di arresto e fermo di minorenni, e accompagnamento a seguito di flagranza, materia in cui il decreto ha portato innovazioni molto rilevanti.

La direttiva che allego, contenente le istruzioni alle forze di polizia in materia di arresto e fermo di minorenni, e accompagnamento a seguito di flagranza, sarà anche a brevissimo pubblicata sul sito della Procura per i minorenni di Brescia.

Faccio affidamento sulla vostra costante collaborazione per la massima diffusione al personale operante e per la puntuale osservanza.

Il Procuratore della Repubblica
Giuliana Tondina





PROCURA PER I MINORENNI DI BRESCIA

DIRETTIVA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 123/2023 (C.D. DECRETO "CAIVANO")

PREMESSA

Il decreto legge n. 123/2023 è stato pubblicato su G.U. del 15.9.2023, ed è entrato in vigore il 16.9.2023. E' stato trasmesso al Parlamento che entro sessanta giorni dovrà decidere sulla convalida.

Appare urgente dare fin da ora indicazioni circa la sua attuale applicazione in materia di arresti e fermi di minorenni, e accompagnamento a seguito di flagranza, materia in cui il decreto ha portato modifiche molto rilevanti, anche se in sede di convalida il Parlamento potrà apportare ulteriori modifiche alle norme.

AUMENTO DELLE PENE PER TALUNI REATI

L'art. 4 del d.l. ha aumentato le pene per taluni reati in materia di armi:
per il reato di porto di oggetti atti ad offendere (art. 4 l. 110/75 terzo comma, primo periodo), l'attuale pena edittale è da uno a tre anni di arresto;
per il reato di porto di armi nelle riunioni pubbliche (art. 4 l. 110/75 quarto comma, secondo periodo) l'attuale pena è da due a quattro anni;
per il reato di porto di oggetti atti ad offendere nelle riunioni pubbliche (art. 4 l. 110/75 comma quinto) l'attuale pena è da uno a tre anni.

La pena edittale massima dell'articolo 699, secondo comma, del codice penale (porto di armi per cui non è ammessa licenza), è stata alzata a quattro anni.
Lo stesso art. 4 del d.l. ha aumentato la pena detentiva per il reato dell'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che ora è da sei mesi a cinque anni.
Questi aumenti di pena saranno applicabili ai reati commessi dal 16 settembre 2023 in avanti.

CHE COSA CAMBIA IN TEMA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI E PRECAUTELARI AI MINORENNI: ABBASSAMENTO DELLE SOGLIE DI PENA E AMPLIAMENTO DEI REATI PER CUI SONO POSSIBILI MISURE PRECAUTELARI

Si rammenta che, per calcolare le soglie di pena per l'applicazione di misure cautelari e precautelari ai minorenni si deve tenere conto della diminuzione per

la minore età (art. 19 co. 5 prima parte d.p.r. 448/88) calcolata nella misura minima (un giorno). Pertanto alla pena edittale massima prevista per ciascun reato dovrà essere sempre sottratto un giorno.

Il riferimento contenuto nella seconda parte dell'art. 19 co. 5 (dalle parole "salvo che..." al termine) può essere tralasciato, in quanto i suoi effetti sono comunque superati dalla nuova normativa introdotta dal decreto legge 123/2023.

ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

La normativa precedente prevedeva che arresto in flagranza (art. 16 d.p.r. 448/88) e fermo del minore (art. 17 d.p.r. 448/88) fossero possibili in caso di commissione di reati per i quali era possibile l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (art. 23 d.p.r. 448/88): e perciò se il reato commesso era punito con pena non inferiore nel massimo a nove anni, o nei casi indicati dall'art. 380 comma 2 lett. e), f) g) e h) del codice di procedura penale (delitti consumati o tentati di furto con particolari aggravanti, rapina ed estorsione, o riguardanti armi da guerra o più armi comuni da sparo, o stupefacenti escluso il caso dell'art. 73 co. 5 d.p.r. 309/90) (art. 23 d.p.r. 448/88 vecchio testo). Per il fermo occorreva anche che il reato avesse una pena minima edittale non inferiore a due anni (anche per la soglia minima deve applicarsi la diminuzione per la minore età, nella misura di un giorno).

Il d.l. n. 123/2023 ha modificato l'art. 23 d.p.r. 448/88: ha abbassato la soglia di pena richiesta, consentendo l'applicazione della custodia in carcere per i delitti non colposi puniti con pena non inferiore nel massimo a sei anni, ed ha aggiunto altri reati indicati specificamente. In particolare ha espressamente aggiunto i reati di cui all'art. 380 comma 2 lett. e-bis) c.p.p. (furto in abitazione o con strappo), che già la giurisprudenza riteneva compresi fra quelli passibili di arresto in flagranza; ed ha aggiunto i delitti consumati o tentati di violenza (336 c.p.) e resistenza (337 c.p.) a pubblico ufficiale. Nel testo modificato dal decreto legge è stato tolto il richiamo testuale ai casi di cui all'art. 380 lett. f) c.p.p. (reati riguardanti gli stupefacenti, escluso il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90), ed è stato invece inserita espressamente la possibilità di misura in carcere per i delitti di cui all'articolo 73 del d.p.r. 309/90 (senza più menzionare l'esclusione dei casi di cui al comma 5): appare perciò che ora l'applicazione di misure carcerarie e l'arresto siano possibili anche per i casi di art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.

Per tutti i reati per cui è possibile la misura cautelare della custodia in carcere è possibile l'arresto in flagranza. Per il fermo rimane necessario che il reato –oltre alle altre condizioni- sia punito con una pena che, detratto un giorno a titolo di diminuzione per la minore età, sia non inferiore nel minimo ad anni due.

In conclusione, attualmente ai titoli di reato che già in precedenza consentivano l'arresto in flagranza (a mero titolo esemplificativo, citando i casi più comuni: omicidio consumato o tentato, rapina ed estorsione consumata o tentata, lesione dolosa gravissima, furto in appartamento o con strappo, furto

pluriaggravato, maltrattamento in famiglia aggravato, violenza sessuale consumata o tentata, reati concernenti armi da guerra o clandestine o più armi comuni da sparo) si aggiungono:

- tutte le ipotesi di reati concernenti gli stupefacenti (compresi i casi di cui all'art. 73 co 5, senza distinzioni in ordine ai tipi di sostanza);
- reati ex art. 336 e 337 c.p.;

ed inoltre (elenco solo esemplificativo, riferito ai casi più comuni):

- maltrattamento in famiglia semplice (art. 572 co. 1 c.p.);
- atti persecutori semplice (art. 612 bis co. 1 c.p.);
- lesioni personali gravi (artt. 582-583 c.p.);
- porto anche di una sola arma comune da sparo (artt. 4 e 7 l. 895/1967);
- incendio doloso (art. 423 c.p.);
- ricettazione (art. 648 c.p.).

Continuano a non consentire l'arresto in flagranza del minorenne la rissa, anche se aggravata (art. 588 c.p.), il danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.), la detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), l'adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.).

ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI FLAGRANZA

La misura precautelare dell'accompagnamento a seguito di flagranza, prevista dall'art. 18 bis d.p.r. 448/88 consiste nella possibilità per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di accompagnare il minorenne sorpreso in flagranza di reato presso i propri uffici, e ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna al genitore esercente la responsabilità genitoriale, all'affidatario o alla persona da questi incaricata, che ha l'obbligo di tenerlo a disposizione del Pubblico Ministero (in stato di libertà) e di vigilare sul suo comportamento.

Questa misura precautelare differisce dal semplice accompagnamento negli uffici per identificazione a seguito di commissione di reato, essenzialmente perché deve essere seguita da una convalida analoga a quella richiesta a seguito di arresto o fermo, e perché comporta una limitata restrizione della libertà personale dell'indagato e attribuisce uno speciale compito di vigilanza a fini di prevenzione penale all'esercente la responsabilità genitoriale.

Il precedente testo dell'art. 18 bis d.p.r. 448/88 prevedeva l'applicabilità di tale misura nel caso di sorpresa in flagranza per un delitto non colposo punito con pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Il decreto legge ha anche in questo caso abbassato la soglia d'intervento a tutti i delitti non colposi puniti con pena massima non inferiore a tre anni di reclusione, ed ha aggiunto i casi specifici previsti dall'art. 381 co 2) lett. f), g), h) m) c.p.p. e le contravvenzioni di cui agli artt. 699 c.p. e 4 l. 110/75.

Pertanto sono passibili di accompagnamento a seguito di flagranza i minorenni autori di:

a) delitti che consentirebbero anche l'applicazione di arresto in flagranza;

b) delitti puniti con pena massima non inferiore a tre anni, quali ad es. (elenco esemplificativo, riferito ai casi più comuni):

- rissa aggravata (588 co. 2 c.p.);
- pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (art. 431 co. 1 c.p.);
- attentato alla sicurezza dei trasporti semplice (art. 432 co. 1 c.p.);
- istigazione a commettere o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 604 bis co. 1 lett. b) e le ipotesi specifiche di cui all'art. 604 bis co. 2 e 3 c.p.);
- violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.);
- invasione di terreni ed edifici aggravata (art. 633 co. 2 c.p.);

c) delitti previsti dall'art. 381 co 2) lett. f), g), h) m) c.p.p.:

- lesioni personali semplici (art. 582 c.p.);
- furto semplice (art. 624 c.p.);
- danneggiamento aggravato (art. 635 co. 2 c.p.);
- alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (artt. 3 e 24 co. 1 l. 110/1975);

d) contravvenzioni relative al porto di armi per cui non è ammessa licenza (art. 699 co. 2 c.p.) e al porto di armi e strumenti atti ad offendere (art. 4 l. 110/1975).

NOTA BENE: Alcuni di questi reati sono procedibili a querela (ad es. le lesioni semplici ex art. 582 c.p.) o procedibili a querela salvo che siano commessi in danno di persona incapace per età o infermità (ad es. il furto semplice, consumato o tentato, ex art. 624 c.p. e il furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede ex art. 624-625 n. 7) c.p.; il sequestro di persona ex art. 605 c.p.; la violenza privata ex art. 610 c.p.; la violazione di domicilio semplice ex art. 614 co. 1 e 2 c.p.).

Per "persona incapace per età" deve intendersi il minorenni che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età; per "persona incapace per infermità" deve intendersi persona con patologia certificata.

Poiché per i minorenni le misure precautelari, arresto in flagranza, fermo e accompagnamento a seguito di flagranza, sono sempre facoltative, non opera il disposto dell'art. 380 co. 3 c.p.p. come modificato dalla L. n. 60/2023.

Pertanto perché possa procedersi all'applicazione della misura precautelare a un minorenni occorrerà che la querela sia stata proposta (anche eventualmente con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo).

In mancanza di presentazione di querela, il prevenuto dovrà essere sottoposto all'identificazione ex art. 349 c.p.p. e potranno essere compiuti gli atti di cui all'art. 343 co. 3 c.p.p. e 346 c.p.p..

Si rammenta che il minorenni che ha compiuto quattordici anni è legittimato a proporre querela in modo autonomo, mentre il minore degli anni quattordici è incapace di proporre querela.

Nel caso il minore ultraquattordicenne proponga querela, essa –essendo una dichiarazione del minorenne- andrà raccolta e documentata ai sensi dell'art. 373 co. 2 quater c.p.p. e cioè ordinariamente verbalizzata e anche documentata con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, a pena di inutilizzabilità; ciò salvo il caso –molto frequente nelle ipotesi intervento in flagranza del reato- in cui “si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni d'urgenza che non consentano di rinviare l'atto” (art. 373 co. 2 quater ultima parte c.p.p.).

In questo caso la querela potrà essere raccolta con un verbale riassuntivo (soluzione preferibile), o anche “con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria” (art. 380 co. 3 c.p.p. nuovo testo) documentata nel verbale di sottoposizione alla misura precautelare e nell'annotazione di servizio.

CHE COSA RESTA UGUALE IN TEMA DI APPLICAZIONE DI MISURE PRECAUTELARI AI MINORENNI (ARRESTO IN FLAGRANZA, FERMO, ACCOMPAGNAMENTO A SEGUITO DI FLAGRANZA)

Le misure precautelari nei confronti di minorenni rimangono sempre e tutte facoltative. Inoltre, i principi costituzionali e della legislazione nazionale e internazionale impongono di considerare la privazione o restrizione della libertà personale come *extrema ratio*.

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria pertanto dovranno stabilire l'appropriatezza ed effettiva necessità della misura precautelare valutando, sia pure in modo sommario, la gravità concreta del fatto, l'età e il grado di maturità della persona, la sua situazione sociofamiliare e i vari fattori di rischio. Di tali circostanze e valutazioni dovrà essere informato il Pubblico Ministero minorile di turno, ai fini delle determinazioni di sua competenza. Dette circostanze e valutazioni dovranno essere riportate per iscritto negli atti.

Il Pubblico Ministero minorile di turno potrà essere consultato per un confronto su tali aspetti, specie nei casi più dubbi o delicati, fermo restando che la valutazione e decisione è rimessa dalla legge agli operanti.

Deve anche ricordarsi che il Pubblico Ministero “dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare” (art. 18 co. 3 3 d.p.r. 448/88). Ferme restando le distinte attribuzioni e compiti della polizia giudiziaria operante e del Pubblico Ministero, è pertanto opportuno che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria proseguano a valutare con rigore l'effettiva necessità dell'arresto o fermo, anche in relazione a quelle che si prospettano essere le future richieste del P.M. procedente.

In caso di arresto in flagranza o fermo il Pubblico Ministero minorile potrà disporre, qualora lo ritenga opportuno tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, che lo stesso, invece di essere condotto in CPA (Centro di Prima Accoglienza) in attesa della convalida,

sia condotto presso l'abitazione familiare, dove rimarrà a sua disposizione in stato di arresto (senza facoltà di uscire) ai sensi dell'art. 18 co. 2 d.p.r. 448/88.

In caso di accompagnamento a seguito di flagranza il minorenni sarà consegnato al genitore o all'esercente la responsabilità genitoriale (o all'affidatario, o all'incaricato) che avranno l'obbligo di tenerlo a disposizione del Pubblico Ministero (in stato di libertà) fino alla convalida e di vigilare sul suo comportamento.

In entrambe le situazioni sarà necessario che la polizia giudiziaria operante spieghi in termini semplici e chiari al minore e all'adulto di riferimento quale è il provvedimento a cui è stato assoggettato il minore, l'obbligo di accompagnare il minore all'udienza di convalida –salvo il caso in cui per gli arrestati o fermati sarà disposta traduzione a mezzo di polizia penitenziaria-; quale è il regime a cui il minore è assoggettato fino all'udienza di convalida (stato di arresto con divieto di uscita per l'arresto in flagranza e il fermo; stato di libertà per l'accompagnamento a seguito di flagranza), chi terrà l'udienza di convalida e dove –il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Brescia- e quando –nella data che sarà comunicata, entro quattro giorni dall'arresto-.

Per tutte e tre le misure precautelari (arresto in flagranza, fermo, accompagnamento a seguito di flagranza) gli adempimenti successivi a carico della Polizia giudiziaria sono identici: immediata notizia al Pubblico Ministero; tempestiva informazione all'USSM (Ufficio di servizio sociale minorile di Brescia); documentazione dell'atto mediante verbale; informazione al difensore; informazione all'esercente la responsabilità genitoriale; in caso di arresto o fermo messa a disposizione mediante consegna entro 24 ore al CPA -o presso l'abitazione familiare se così disposto dal Pubblico Ministero- e mediante trasmissione degli atti alla Procura per i minorenni entro 24 ore dall'arresto, fermo o accompagnamento (utilizzando esclusivamente l'indirizzo e-mail penale.procmin.brescia@giustiziacert.it). Per ulteriori dettagli su tali adempimenti si rimanda alla direttiva 8.8.2019 emanata per l'attuazione della l. 69/2019 c.d. Codice Rosso, reperibile sul sito della Procura per i minorenni di Brescia.

NOTA BENE:

La Procura per i minorenni non dispone di Portale delle notizie di reato, per cui gli atti dovranno essere trasmessi nei termini esclusivamente all'indirizzo di posta certificata sopraindicato. Si rammenta di verificare al momento della spedizione la correttezza dell'indirizzo, in quanto l'omesso invio degli atti nei termini comporta la perdita di efficacia della misura, l'immediata liberazione dell'arrestato o fermato e il diniego di convalida della misura precautelare applicata da parte del GIP-TM.

Brescia, 27 settembre 2023

Il Procuratore della Repubblica
Giuliana Tondina

